

Effepielle

N° 22 DEL 18 DICEMBRE 2011



Anno I° n. 22/2011 - UIL FPL INFORMA - quindicinale di informazione politico-sindacale - www.ulfpl.it
Redazione e Direzione: Via di Tor Fiorenza, 35 - 00199 - Roma - Tel. 06.865081 - Fax 06.86508235 - redazioneinforma@ulfpl.it
AUTORIZZAZIONE TRIBUNALE DI ROMA-N.420/87 (GIÀ PROPOSTA FLASH) - Direttore Responsabile Giovanni Torluccio - Distribuzione gratuita

LUNEDI' 19 DICEMBRE

intera giornata

SCIOPERO

delle lavoratrici e dei lavoratori
dei servizi pubblici

per

una manovra giusta

**Manovra. Torluccio:
fortemente iniqua
Chiediamo un forte
cambio di rotta**

**CORSI ECM
GRATUITI PER GLI
ISCRITTI UIL FPL**

**LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI
E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL
SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO**

UIL FPL CARD
*Vantaggi e risparmi per
gli iscritti UIL-FPL*

LA MANOVRA COSÌ COM'È NON È EQUA

La manovra così com'è non è equa: a pagare sono sempre gli stessi, lavoratori, pensionati e ceti medi. Il pubblico impiego per primo. Il 19 dicembre scendiamo in piazza per una manovra più giusta, che faccia pagare chi ha di più. Vogliamo cambiare il provvedimento con proposte concrete:

Sulla previdenza:

- **Ripristinare il sistema di indicizzazione** delle pensioni al costo della vita
- **Modificare il sistema di rivalutazione** del montante contributivo
- **Introdurre una maggiore gradualità** nell'eliminazione delle quote per le pensioni di anzianità (pensione anticipata)
- **Equiparare il requisito contributivo** per l'accesso al pensionamento, a prescindere dall'età anagrafica, a 41 anni e 1 mese dal 2012 sia per gli uomini che per le donne
- **Eliminare le penalizzazioni** del 2% per ogni anno di anticipo alla pensione rispetto l'età anagrafica prevista per il pensionamento
- **Introdurre una maggiore gradualità** nell'accesso al pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici
- **Per le lavoratrici del pubblico impiego:** mantenimento del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e nel sistema contributivo a 65 anni fino al 1° gennaio 2018
- **Sostegno al reddito** e di accompagnamento al pensionamento per i lavoratori disoccupati che hanno concluso il periodo di fruizione degli ammortizzatori sociali

Sul fisco:

- **Alzare la soglia di detrazione dell'Imu (imposta municipale unica) da 200 a 500 euro**, e rendere progressiva l'imposta, con aliquote differenziate a partire dalla seconda casa
- **Nessuna maggiorazione sulle accise dei carburanti**
- **Lotta all'evasione: far pagare ai disonesti il peso del riequilibrio. Attraverso:** riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti da 1000 a 500 euro; meccanismi di "contrasto di interessi "compratore – fornitore di beni o servizi", che rendano "sconveniente" anche per il compratore la mancata emissione della ricevuta fiscale o della fattura; riconoscimento di detrazioni fiscali sulle spese per servizi e famiglie
- **Patrimoniale:** tassazione sui grandi patrimoni mobiliari ed immobiliari

Sul "super Inps":

- **Nessun esubero e nessun sovrannumero** per il personale in servizio presso Inpdap e Enpals, subentro effettivo dell'Inps in tutti i rapporti di lavoro in essere
- **Un piano industriale concertato** per salvaguardare le professionalità e il know-how compatibile con le esigenze di miglioramento dei servizi previdenziali e assistenziali
- **Un processo serio di trasferimento delle risorse** strumentali, finanziarie e umane dagli enti soppressi all'ente incorporante

Sull'Ice:

- **Passaggio alla nuova Agenzia di tutto il personale** in servizio presso l'Ice
- **Mantenimento degli uffici** di Roma e Milano, salvaguardia delle sedi periferiche strategiche

Sulla crescita:

- **Politiche attive l'occupazione di giovani e donne**
- **Riformare le Pubbliche Amministrazioni:** no ai tagli lineari, sì alla riorganizzazione

Vieni anche tu! In piazza con Cgil Cisl Uil per l'equità, la crescita e servizi pubblici che sostengano lo sviluppo e la coesione sociale!



Emendamenti al decreto legge presentato dal Governo

Sistema contributivo – Rivalutazione montante nel sistema contributivo

Con il testo di modifica proposto si evita che il valore del montante contributivo subisca delle diminuzioni per effetto di valori negativi del PIL nominale.

All'art. 24 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:

“ Art. 2-bis

Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 9 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“9. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. **Ai fini del computo della variazione media quinquennale saranno considerati neutri eventuali valori negativi del prodotto interno lordo nominale.**”

Donne del Pubblico Impiego

All'art.24, comma 6, lettera c) alla prima riga sopprimere le seguenti parole: “e per le la-

voratrici dipendenti”. Alla fine della lettera c) aggiungere la seguente frase: “per le lavoratrici dipendenti della Pubblica Amministrazione il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e nel sistema contributivo rimane fissato a 65 anni fino al primo gennaio 2018, data in cui il requisito anagrafico salirà a 66 anni come per le lavoratrici dipendenti private”.

Super Inps

L'art. 21 del decreto, dal comma 1 al comma 4 è sostituito come segue:

“1. In considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all' INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi.

2. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi alla data del 31 dicembre 2011 e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare

entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS.

Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale in servizio presso gli enti soppressi alla data del 1° gennaio. Eventuali posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'articolo 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono trasferite nel nuovo Ente. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo sono riassorbite nell'ambito della dotazione organica di cui al precedente periodo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.

3. L'Inps subentra, altresì, nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

4. Gli organi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni e inte-

continua a pag.5

Emendamenti al decreto legge presentato dal Governo

continua da pag.4

grazioni, degli Enti soppressi ai sensi del comma 1, rimangono in carica esclusivamente per gli adempimenti di cui al comma 2 e cessano con l'approvazione dei bilanci di chiusura di cui al comma 2"

Ice

Al comma 24 dell'articolo 22

vanno soppresses le parole : "nel limite massimo di 300 unità"

Il comma 26 viene sostituito da: "Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia"

Al comma 26 – sexies lettera a) le parole: "mantenendo in Italia. Soltanto gli uffici di Roma e Milano" vengono soppresses; la parola "possono" viene sostituita da "devono"; le parole "sedi periferiche soppresses" vengono sostituite da "sedi periferiche eventualmente soppresses in Italia"

UIL F.P.L.

fad.uilfpl.org

ECMOnline

ECM GRATUITA PER GLI ISCRITTI UIL F.P.L.

I corsi ECM FAD, erogati attraverso la piattaforma dedicata **fad.uilfpl.org**, sono già on-line **in forma gratuita** per tutti gli iscritti alla UIL FPL, che saranno associati OPES.

Riepiloghiamo i corsi ECM FAD, già accreditati da O.P.E.S. per l'anno 2011:

Per tutte le Professioni Sanitarie del Comparto:

- **Salute e sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari**
- **Aspetti transculturali dell'assistenza nelle differenze multietniche**
- **Legislazione sanitaria, D.Lgs. 150/2009 e sua applicazione in Sanità**
- **La competenza dei professionisti sanitari: analisi e valutazione (Data inizio: 28/11/2011)**

Per Infermieri/Ostetriche:

- **L'infermieristica basata sull'evidenza**
- **Competenze e abilità dell'infermiere/ostetrica insegnante (Data inizio: 06/12/2011)**

Di seguito alcuni corsi ECM on-line che saranno accreditati per l'anno 2012:

- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato, criteri e metodologia
- Empowerment, motivazione, coaching, analisi di clima. Parole che assumono significato e importanza in un'equipe di lavoro. Quale?
- Il nuovo procedimento disciplinare e le responsabilità del dirigente infermieristico
- L'operatore socio-sanitario: profilo, responsabilità, ruolo all'interno dell'equipe assistenziale
- L'idea di gruppo e la partecipazione al lavoro – Dal gruppo al gruppo di lavoro

“ apriamo noi la tua strada “

Il punto di partenza nella **formazione professionale**

OFFERTA **2011 - 2012**



Manovra, Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa: “19 dicembre, sciopero generale nei servizi

Cambiare la manovra per assicurare equità. I “soliti noti”, lavoratori pubblici per primi, non sono disposti a pagare da soli il peso del risanamento e quindi sciopereranno unitariamente. Fp-Cgil Cisl-Fp Uil-Fpl Uil-Pa hanno infatti indetto per lunedì 19 dicembre lo sciopero del lavoro pubblico per l’intera giornata lavorativa.

Per Rossana Dettori (Fp-Cgil), Giovanni Faverin (Cisl-Fp), Giovanni Torluccio (Uil-Fpl) e Benedetto Attili (Uil-Pa), la manovra approvata dal Consiglio dei Ministri è infatti fortemente iniqua per lavoratori dipendenti e pensionati e sconta l’inaccettabile assenza di confronto con le parti sociali.

Al centro della mobilitazione unitaria, la richiesta di modificare il testo durante l’iter parlamentare al fine di ottenere: una riforma della previdenza che non sia scaricata sulle spalle di lavoratori e pensionati; misure che colpiscano per la prima volta evasione e grandi patrimoni; una riforma fiscale che alleggerisca la tassazione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione; una riqualificazione della spesa pubblica che consenta di trovare le risorse per la crescita e per il rinnovo dei contratti senza penalizzare ulteriormente il welfare locale e la sanità e che eviti pasticci sulla ristrutturazione delle istituzioni centrali e locali come nel caso delle province; l’eliminazione degli ulteriori tagli alle autonomie locali; una riorganizzazione degli enti, anche quelli previdenziali (come il super-Inps), attraverso una vera contrattazione che garantisca la tenuta occupazionale e punti al miglioramento dei servizi e non a una mera operazione ragionieristica.

Per questi motivi i lavoratori pubblici sciopereranno e manifesteranno lunedì 19 dicembre in tutta Italia e Roma di fronte al Parlamento.

Roma, 7 dicembre 2011

NON E' EQUA

PREVIDENZA

EVASIONE FISCALE

GRANDI PATRIMONI

RINNOVO DEI CONTRATTI

OCCUPAZIONE

SUPER ENTI

SVILUPPO

si cambi

LUNEDI' 19 DICEMBRE

intera giornata

SCIOPERO

delle lavoratrici e dei lavoratori
dei servizi pubblici

per

una manovra giusta



LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO

Uno scenario in continua evoluzione

Il processo di riforma che riguarda i piccoli Comuni impone alcune riflessioni alla luce delle innovazioni che andranno a ridisegnare l'architettura del sistema istituzionale italiano. Le disposizioni contenute, infatti, nelle ultime manovre di stabilizzazione finanziaria, avranno un notevole impatto sul processo di razionalizzazione del sistema locale. L'analisi avrà per oggetto l'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali, l'accorpamento dei piccoli Comuni, la riduzione del numero di consiglieri e assessori comunali e provinciali, la soppressione delle Province ed infine le recenti disposizioni, emanate con il Decreto-legge 201/11, sul ruolo delle Province. Si tratta di un percorso legislativo *in itinere*, che potrà essere oggetto di ulteriori modifiche ma che, in ragione delle novità, della ricchezza e delle inevitabili ricadute sul personale si colloca al centro dell'attività sindacale e del dibattito politico-istituzionale in atto nel Paese.

Con l'emanazione della legge n. 148/2011 (titolo IV, art. 16), i Comuni al di sotto dei 1.000 abitanti avranno l'obbligo della gestione associata ma, contrariamente a quanto previsto precedentemente, continueranno ad esistere e avranno un sindaco e un consiglio comunale; questi organi rappresentativi, però, non percepiranno alcun trattamento economico (comma 18). Nessun *passo indietro* invece in merito alla soppressione delle giunte comunali.

La modifica, rispetto ai precedenti interventi legislativi, si pone l'obiettivo di garantire la funzione rappresentativa anche nei piccoli Comuni, contemperando la necessità di preservare il coinvolgimento dei cittadini nella vita istituzionale ed

al tempo stesso di rispettare la "logica, tutta italiana, del campanile".

In tale scenario, l'esercizio delle cariche, senza percepire alcun compenso, può essere indubbiamente una risposta per coniugare il risparmio di spesa con la necessità di garantire la rappresentanza politica nelle piccole realtà, che sembrava invece indebolita dalla norma prevista nella versione del 13 agosto.

Per i Comuni fino a 1.000 abitanti rimane l'obbligo della gestione associata di tutte le funzioni amministrative e dei servizi pubblici di competenza, utilizzando lo strumento della Unione dei Comuni. Il Ministero dell'Interno è chiamato, entro il 30 novembre 2012, a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco di tutti i Comuni obbligati ed esentati (comma 16).

L'obbligo della forma associativa decorre dalla data del primo rinnovo, successivamente al 13 agosto 2012 (comma 9).

I Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti potranno decidere di far parte dell'Unione per esercitare le funzioni e i servizi in forma associata (comma 2), ferma restando la non obbligatorietà della gestione associata per quei Comuni che al 30 settembre 2012 risultano esercitare le funzioni e i servizi mediante convenzione. Sono tuttavia sottoposti a verifica ministeriale e devono, a tal fine, inviare al Ministero dell'Interno, entro il 15 ottobre 2012, l'attestazione comprovante il conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione (comma 16).

Un'altro aspetto da considerare consiste nella possibilità per i piccoli Comuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, di formulare

una proposta di aggregazione alla Regione di appartenenza, la quale, entro il 31 dicembre 2012, dovrà provvedere all'istituzione formale di tutte le unioni nel proprio territorio (comma 8).

In caso, quindi, di mancata costituzione delle Unioni, nel territorio di pertinenza, il "potere sostitutivo" spetta infatti alla Regione, la quale provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di legge.

Le unioni, per i Comuni con popolazione pari od inferiore a 1000 abitanti, devono avere una popolazione complessiva superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 nelle zone montane. A differenza della versione contenuta nel decreto legge, il testo convertito stabilisce un termine di due mesi entro il quale le Regioni sono chiamate a fissare un diverso, eventuale limite demografico (comma 6). L'unione succede in tutti i rapporti giuridici pendenti inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati. Sono conseguentemente trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni e ai servizi loro affidati nonché i rapporti finanziari risultanti dal bilancio (comma 5).

E' evidente che le nuove disposizioni sono destinate ad avere un riflesso diretto sulla struttura delle amministrazioni territoriali ed in particolar modo sulla gestione delle risorse umane. La manovra, infatti, porta con sé un'autentica rivoluzione dell'assetto organizzativo che coinvolge tutti i dipendenti degli enti territoriali, per cui si renderà necessario, tra l'altro, rivedere gli incarichi gestionali affidati dal Sindaco, con una nuova definizione dei

(continua a pag. 9)

LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO

livelli di responsabilità all'interno dell'Amministrazione.

Proviamo ad immaginare l'impatto dei cambiamenti degli assetti organizzativi sul personale in dotazione ai circa 6000 Comuni, che potrebbero essere direttamente coinvolti nella nuova modalità di gestione associata. Proviamo ad immaginare le problematiche spicciolate, legate alla sede di lavoro, alle nuove necessità operative, alla scelta dei livelli di responsabilità all'interno dei singoli servizi e delle unità organizzative. E' indubbio che l'esperienza di gestione in forma associata dei servizi non rappresenta una novità in senso assoluto, ma una trasformazione di grande portata dell'assetto territoriale del Paese. Senza una strategia sufficientemente chiara da parte del legislatore (c'è stato un proliferare di una serie di provvedimenti, che "smentiscono" in qualche modo quelli precedenti), si rischia di aumentare i livelli d'incertezza nella applicazione della normativa.

Con la legge 148/11, vi è l'obbligo della gestione associata anche per i Comuni appartenenti alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto degli statuti delle Regioni, delle norme di attuazione e della previsione di cui all'art. 27, l. n. 42/2009 (comma 29). La versione originale del d.l. n. 138/2011 non disponeva, invece, nulla a riguardo.

Una novità assoluta riguarda inoltre l'estensione alle unioni della disciplina del patto di stabilità interno. L'assoggettamento al patto delle unioni determinerebbe, secondo la relazione tecnica, effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato non sia quantificabile l'impatto.

L'art. 16 contiene altresì un nu-

cleo di disposizioni che riguardano i Comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti (commi 22, 23, 24 e 27). Tali norme innovano la disciplina posta dal d.l. n. 78/2010, così come modificata dalla manovra di luglio 2011.

In sede di conversione viene precisato che i Comuni con popolazione da 1.000 a 5.000 abitanti sono tenuti a gestire in forma associata le proprie funzioni fondamentali (comma 22), con l'obbligo di procedere gradualmente alla gestione di almeno due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011; altre 2, entro il 31 dicembre 2012; le rimanenti entro il 31 dicembre 2013.

La differenza rispetto alla formulazione previgente emerge dal fatto che l'art. 14, comma 28, d.l. n. 78/2010 disponeva, più genericamente, l'obbligo per i Municipi "fino a 5.000 abitanti, escluse le isole monocomune".

Appare utile riscontrare che, rispetto alla "scelta obbligata" dello strumento dell'unione di Comuni prevista per i Comuni fino a 1.000 abitanti, per quelli con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti il dispositivo legislativo non dispone una forma obbligatoria per l'esercizio associato delle funzioni. Essa potrà pertanto avvenire mediante convenzione (di cui all'art. 30, d.lgs. n. 267/2000), unione di Comuni (art. 32, d.lgs. n. 267/2000) oppure unione montana (artt. 27 ss., d.lgs. n. 267/2000).

La forma associativa interessa obbligatoriamente, per questa tipologia di Comuni, almeno due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011 e tutte e sei le funzioni entro il 31 dicembre 2012 (comma 24).

La legge di conversione incide, infine, anche sul limite minimo

di popolazione che deve raggiungere l'insieme di Comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata: esso è fissato in 10.000 abitanti, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dalla Giunta regionale (comma 24). L'art. 14, comma 31, d.l. n. 78/2010, invece, lo stabiliva in 5.000 o nel quadruplo del numero degli abitanti del Comune minore.

Gli organi di rappresentanza dell'unione

Il testo convertito in legge conferma gli organi di rappresentanza dell'unione, che rimangono il consiglio, il presidente e la giunta (comma 10). Sono introdotte, tuttavia, alcune variazioni: il consiglio, non più denominato "assemblea", è composto di tutti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'unione oltre che – e in questo consiste la novità – da due consiglieri comunali per ciascuno (comma 11). I consiglieri sono eletti non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'Unione, in tutti i comuni membri, dai rispettivi Consigli Comunali, con la garanzia che uno dei due appartenga all'opposizione, salvo quanto disposto da una successiva legge dello Stato.

Altre variazioni interessano il presidente dell'unione e i consiglieri. Il primo dura in carica due anni e mezzo, è rinnovabile e deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di istituzione dell'unione (comma 12).

Viene inoltre stabilito espressamente che ai consiglieri, al presidente e agli assessori dell'unione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 82 e 86, d.lgs. n. 267/2000 in tema di trattamento economico (comma 15).

LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO

Revisione della struttura dei consigli comunali

A decorrere dal primo rinnovo

successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, il numero dei consiglieri e degli assessori comunali viene a mo-

dificarsi ulteriormente. Il nuovo assetto delineato dalla l. n. 148/2011 è pertanto il seguente (comma 17):

Popolazione	Numero consiglieri (escluso il Sindaco)	Numero assessori
Fino a 1.000	6	0
Da 1.001 a 3.000	6	2
Da 3.001 a 5.000	7	3
Da 5.001 a 10.000	10	4

E' indubbio, che un meccanismo di tal fatta ha una sua complessità organizzativa e gestionale, che, a nostro parere, impone una seria riflessione e che la strada maestra avrebbe dovuto essere l'emanazione della famosa legge sulla nuova "Carta delle Autonomie" (a proposito che fine ha fatto?), anziché il rincorrersi di una serie di decreti-legge e manovre economiche, senza un chiaro quadro d'insieme.

Le norme sui servizi associati obbligatori

In pratica, nella Manovra correttiva di luglio (DL 98), erano stati riprodotti i due articoli di un DPCM trasmesso dal governo il 09/06/2011 alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Il DPCM era già previsto dal precedente comma 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e disponeva di associare due funzioni nel 2012; due nel 2013; due nel 2014.

Con il DL 98 i riferimenti temporali del DPCM, sono stati tutti anticipati di un anno, quindi: due funzioni da associare obbligatoriamente nel 2011; due nel 2012 e due nel 2013.

Con la Manovra di agosto (DL 138), i termini, sono stati ulteriormente anticipati: due funzioni da associare obbligatoriamente nel 2011; le restanti quattro funzioni tutte nel 2012. **... si aspettano ulteriori manovre...**

Le sei funzioni da associare obbligatoriamente

- L. 42/2009, art. 21, comma 3:
- 1) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - 2) funzioni di polizia locale;
 - 3) funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
 - 4) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - 5) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
 - 6) funzioni del settore sociale.

Funzione 1 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2 - funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (nella misura del 70% delle spese sostenute) la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 1) organi istituzionali, partecipazione e decentramento;
- 2) segreteria generale, personale e organizzazione;
- 3) gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- 4) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- 5) gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- 6) ufficio tecnico;
- 7) anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;
- 8) altri servizi generali

Funzione 2 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2 - funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 1) polizia municipale;
- 2) polizia commerciale;
- 3) polizia amministrativa;

Funzione 3 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2 - funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 1) scuola materna;

LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO

- 2) istruzione elementare;
- 3) istruzione media;
- 4) istruzione secondaria superiore;
- 5) assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;

Funzione 4 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2 - funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione è la seguente:

- 1) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;
- 2) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- 3) trasporti pubblici locali e servizi connessi;

Funzione 5 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2 - funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 1) urbanistica e gestione del territorio;
- 2) edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare; ESCLUSO DALL'OBBLIGO
- 3) servizi di protezione civile;
- 4) servizio idrico integrato; ESCLUSO DALL'OBBLIGO
- 5) servizio smaltimento rifiuti;
- 6) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;

Funzione 6 – D.P.R. n. 194/1996, art. 2 - funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:

- 1) asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;
- 2) servizi di prevenzione e riabilitazione;
- 3) strutture residenziali e di ricovero per anziani;
- 4) assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;
- 5) servizio necroscopico e cimiteriale;

Quale futuro per le Province?

Una delle più complesse e insolite questioni che caratterizzano la storia recente delle nostre istituzioni ha per oggetto le Province.

Secondo i dati Istat, le Province italiane sono attualmente 110, 15 delle quali sono state istituite negli ultimi 20 anni.

La manovra di ferragosto è intervenuta su tale questione, in attesa della necessaria revisione della disciplina costituzionale, rubricando l'art. 15 Soppressione di Province e dimezzamento di consiglieri e assessori.

Il comma 1 del testo originario del d.l. n. 138/2011 prevede la soppressione di tutte le Province salvo quelle la cui popolazione fosse superiore a 300.000 abitanti o la cui superficie complessiva fosse superiore ai 3.000 chilometri quadrati. Nelle Regioni con meno di 500.000 abitanti il comma 4 esclude in toto la presenza del livello di governo provinciale.

Il testo originario del d.l. n. 138/2011 incide anche sul numero di consiglieri e assessori provinciali.

Il numero dei consiglieri e degli assessori provinciali viene ridotto, dal comma 5, alla metà con arrotondamento all'unità superiore, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Infine, i commi 6 e 7 dispongono rispettivamente la soppressione degli uffici territoriali del Governo aventi sede nelle Province soppresse nonché la revisione delle strutture periferiche delle pubbliche amministrazioni interessate dall'abolizione.

Questo quadro normativo è stato radicalmente cambiato in sede di conversione. Le modifi-

che approntate al testo con la l. n. 148/2011 hanno condotto infatti alla soppressione di tutte le disposizioni dell'art. 15, fatta eccezione per il solo comma 5, relativo al dimezzamento del numero di consiglieri e assessori, i quali subiranno un taglio complessivo di 1.546 unità.

Ridimensionata la portata del d.l. n. 138/2011, ogni discorso relativo all'eliminazione delle Province è stato rimesso ad un disegno di legge costituzionale, passaggio che rappresenta una tappa obbligata, posto che la Provincia è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell'art. 114 della Costituzione.

Art. 23 Decreto -legge 6 Dicembre 2011 n. 201 commi 14 – 22

Riduzione dei costi di funzionamento delle Province.

La cosa, assolutamente poco comprensibile, in questo rincorrersi di decreti-legge e disegni di legge Costituzionali, è, nel frattempo l'emanazione del Decreto -legge n.201/2011, cosiddetto Decreto salva-Italia, che ha cambiato ulteriormente le carte in tavola ed ha posto una serie di problematiche, estremamente complesse sia sul futuro del "Disegno di legge costituzionale sulla soppressione degli Enti Intermedi" sia sul futuro ruolo di indirizzo politico e coordinamento delle Province.

Di seguito, viene riportato uno stralcio della prima versione dell' art. 23 del Decreto 201/11.

"14. Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO

15. Sono organi di governo della Provincia il Consiglio provinciale ed il Presidente della Provincia. Tali organi durano in carica cinque anni.

16. Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 30 aprile 2012.

17. Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti.

18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 30 aprile 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131, con legge dello Stato.

19. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono altresì al trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali per l'esercizio delle funzioni trasferite, assicurando nell'ambito delle medesime risorse il necessario supporto di segreteria per l'operatività degli organi della Provincia.

20. Con legge dello Stato è stabilito il termine decorso il quale gli organi in carica delle Province decadono.

21. I Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrativi garan-

tendo l'invarianza della spesa.

22. La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza."

E' bene precisare che il decreto, al momento della redazione del presente articolo, è al vaglio del Parlamento e quindi suscettibile di ulteriori modifiche. Il Governo ha presentato, infatti, un emendamento, che cambia ulteriormente il Testo originario, prevedendo lo slittamento del termine, entro il quale saranno trasferite le funzioni dalle Province ai Comuni e alle Regioni, dal 30 aprile al 31 dicembre 2012 e individua la data del 31 marzo 2013, per la decadenza degli organi in carica. L'emendamento prevede, inoltre, una disciplina transitoria per gli Enti in scadenza anticipata, salvaguardando le Province autonome di Trento e Bolzano. Sostanzialmente, agli organi provinciali, che devono essere rinnovati prima della scadenza del termine del 31 marzo 2013, si applica quanto previsto dall'art.141 del decreto-legislativo 267/2000, utilizzando, quindi, provvisoriamente lo strumento del commissariamento ad acta. Rimane confermato il livello statale di definizione dei meccanismi elettorali mentre le Regioni a statuto speciale adeguano i propri ordinamenti alle nuove disposizioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto.

Questo comunque non basta a placare le proteste dell'Upi e dei suoi rappresentanti, decisi a rivolgersi alla Corte Costituzionale contro un Decreto

che – a loro dire – stravolge la Carta. Non potendo abolire le Province, infatti, il Governo Monti ha deciso di svuotarle di componenti e competenze e di cambiarne la ragione sociale. "Spettano alle province esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e coordinamento delle attività dei comuni" - si legge nel decreto. La manovra cancella le giunte, mentre restano i consigli provinciali (con al massimo dieci componenti eletti contro i quarantacinque attuali) e i presidenti di provincia.

L'aspetto assolutamente innovativo è che, entro il 31 dicembre 2012, poi lo Stato e le Regioni dovranno provvedere a ripartire le funzioni delle province tra i comuni e le Regioni stesse. Se non lo faranno interverrà anche in questo caso una legge dello Stato. E' indubbio che tutto ciò rappresenta un mutamento radicale a livello istituzionale, con implicazioni nell'organizzazione territoriale, nella struttura amministrativa, nella gestione del personale. Appare chiaro che non ci saranno ricadute sulla tutela del posto di lavoro, ma è altrettanto evidente che, come le funzioni, anche il personale eccedente sarà assegnato agli altri Enti Locali. Risparmio complessivo 65 milioni di euro lordi a partire dal 2013. Ed il D.D.L. Costituzionale sulla soppressione degli Enti intermedi, che fine farà?

Il disegno di legge costituzionale recante "Soppressione di enti intermedi"

Il disegno di legge costituzionale recante Soppressione di enti intermedi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri l'8 settembre 2011.

Come precisato nella relazione

LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI E LA NUOVA ARCHITETTURA DEL SISTEMA ISTITUZIONALE ITALIANO

illustrativa, tra gli obiettivi del d.d.l. costituzionale vi è la riduzione delle spese, per effetto della soppressione degli apparati politici e di quelli burocratici delle Province attuali. A tal fine, l'art. 1 sopprime il riferimento alla Provincia ovunque ricorra nel testo costituzionale.

La mera abolizione di un ente territoriale intermedio, che non sia accompagnata da una nuova disciplina dell'esercizio delle funzioni finirebbe con il produrre una situazione di difficoltà istituzionale. Il legislatore provvede quindi a disciplinare contestualmente il passaggio delle funzioni al governo della c.d. "area vasta", tenendo conto di due ordini di esigenze: da un lato, la razionalizzazione degli uffici periferici dello Stato sul territorio nazionale e, dall'altro, la semplificazione complessiva dell'amministrazione locale, regionale e locale.

Il D.D.L. dispone che la legge regionale disciplini sull'intero territorio regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta.

Quella che il d.d.l. propone è una nuova figura istituzionale: l'"ente locale regionale", in relazione al quale le Regioni italiane sono chiamate ad un ruolo di primo piano.

Tale disposizione precisa che le Regioni disciplinano l'ordinamento degli enti locali regionali, in modo da assicurare che ciascuno abbia una popolazione di almeno 300.000 abitanti oppure un'estensione di almeno 3.000 chilometri quadrati.

Si tratta dei medesimi parametri utilizzati nella versione originaria del d.l. n. 138/2011. In quella sede, tuttavia, fungevano come limiti al di sotto dei quali sarebbe dovuta avvenire la soppressione, mentre nel testo del

d.d.l. costituzionale rappresentano il limite per la creazione dei nuovi enti locali regionali.

Il dispositivo legislativo introduce inoltre il principio di non sovrapposibilità fra enti locali regionali e Città metropolitane, precisando che le Regioni non possono istituire alcun ente locale regionale il cui territorio coincida, in tutto o in parte, con quello di una Città metropolitana.

E' evidente che i tempi di istituzione eventuale dei nuovi enti locali regionali dipenderanno da quelli necessari al completamento dell'iter di revisione costituzionale di cui all'art. 138 della Costituzione.

A questo punto, ha però senso parlare del D.D. L. costituzionale e di Ente Locale Regionale?

Altro obiettivo dichiarato consiste nella riduzione dei costi burocratici e politici.

La soppressione solo parziale, così come prevista nella versione originaria del d.l. n. 138/2011, per le Province sotto i 300.000 abitanti o i 3.000 chilometri quadrati, comporterebbe invece un risparmio di 300 milioni di euro.

Nel primo caso, se le funzioni provinciali fossero trasferite a livello regionale o comunale, i costi per l'amministrazione e il controllo potrebbero essere totalmente eliminati.

A tali costi è necessario tuttavia sottrarre la voce relativa al personale, il quale va necessariamente ricollocato.

Studi di settore precisano che grazie alle economie di scala che verrebbero a prodursi accorpando le diverse funzioni, si potrebbero ottenere 1 miliardo di risparmi, ai quali è necessario aggiungere i 140 milioni di euro che rappresentano il costo politico delle Province. A seguito della soppressione, sarebbero infatti 3.320 le cariche politiche eliminate, rispettivamente 2.507 consiglieri e 706 assessori provinciali.

E' importante precisare tuttavia che il costo complessivo delle Province si articola in due componenti: accanto a quella diretta, rappresentata dai costi di amministrazione, controllo e politici si colloca quella indiretta, che si ripercuote sull'allungamento dei processi decisionali e burocratici, con una portata altrettanto reale.



UIL FPL CARD

Vantaggi e risparmi per gli iscritti UIL-FPL

I costi per la tenuta dei conti correnti, già da alcuni anni, sono diventati esosi, rappresentano quasi un lusso. Con l'ultima manovra, però, le norme antievasione per la tracciabilità dei pagamenti obbligano, di fatto, i cittadini all'apertura dei conti correnti.

La UIL-FPL, con l'obiettivo di continuare ad offrire servizi ai propri iscritti, per dare risposta alle nuove esigenze agevolando il più possibile la loro vita, propone la possibilità di usufruire di una carta di credito ricaricabile, la UIL FPL Card, che **senza costi e senza canone**, funziona anche come conto corrente per importi fino a 10.000 euro. La UIL-FPL card, che fa parte del circuito MasterCard, oltre a consentire tutte le transazioni monetarie anche all'estero e on-line, permette di effettuare acquisti in più di 21.000 esercizi commerciali convenzionati presso i quali si può usufruire di sconti che vanno dal 5% al 25%. La quota di sconto viene direttamente ricaricata sulla carta e quindi "moneta rizzata".

Tra gli altri vantaggi della UIL-FPL Card, che è dotata di codice IBAN ed è regolata dalla normativa della Banca d'Italia, ricordiamo il servizio di SMS

Alert (invio di sms per avvertire dell'utilizzo della carta in funzione anti-frode) e l'estratto conto su internet. Da **gennaio 2012** l'iscritto UIL-FPL interessato a richiedere la Card deve sotto-

scrivere il contratto di adesione disponibile su sito internet www.uilfpl.it ed inviarlo a: **UIL-FPL, Via di Tor Fiorenza, 35 00199 Roma.**

CHI PAGA LA MANOVRA? I SOLITI NOTI

FUNZIONE PUBBLICA
CGIL
CISL FP
UIL F.P.L.
PUBBLICA ISTRUZIONE

- PREVIDENZA... NO AD UNA RIFORMA CHE FA CASSA SU LAVORATORI E PENSIONATI
- EQUITÀ SOCIALE... PAGHINO EVASORI E I GRANDI PATRIMONI, SI RINNOVINO I CONTRATTI DI LAVORO
- RIFORMA FISCALE... MENO TASSE SU LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI
- AUTONOMIE LOCALI... NO AD ULTERIORI TAGLI A WELFARE LOCALE E SANITÀ
- PROVINCE... NO A PASTICCI, SI A UNA RIFORMA ORGANICA DELLE ISTITUZIONI LOCALI
- SUPER ENTI... RIFORMA CONCORDATA E GARANZIE DI TENUTA OCCUPAZIONALE

Per cambiare la manovra, per renderla equa

INTERA GIORNATA
LUNEDÌ 19 DICEMBRE
SCIOPERO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI PUBBLICI

Hanno collaborato a questa edizione:

Silvana Roseto
Michelangelo Librandi
Maria Vittoria Gobbo
Daniele Ilari
Mario Comollo
Tonino Viti
Chiara Lucacchioni
Gerry Ferrara

UIL FPL CARD

LA CARTA CHE UNISCE

SOLO RISPARMI E VANTAGGI!



Con TornaQUI! Sconti risparmi davvero!

e inoltre... una parte degli sconti maturati contribuiscono a sostenere UIL FPL!

Acquistando con UIL FPL Card in migliaia di esercizi del circuito TornaQUI! Sconti, gli sconti accumulati ti verranno restituiti in denaro sulla tua card.

Alcuni esempi di sconti*:

ALIMENTARI E SUPERMERCATI fino al 5%

RISTORAZIONE fino al 20%

VIAGGI DIVERTIMENTO TEMPO LIBERO fino al 25%

e ancora abbigliamento, accessori, librerie...

Per conoscere il regolamento e tutte le convenzioni visita il sito dedicato alla carta e clicca su "Ricerca convenzioni".

*Gli sconti possono variare, consultare il sito per gli aggiornamenti

+ SICUREZZA

- Ideale per **acquisti on line**
- Servizio di **SMS Alert** e **Contact Center** dedicato
- Dotata di **Codice IBAN** personale slegato da conto corrente
- Saldo ed estratto conto su **<http://uilfplcard.qnfs.it>**

+ LIBERTÀ

- Utilizzabile in tutto il mondo perché è **MasterCard**
- Senza conto corrente, **senza spese** di attivazione, senza canone
- **Prelievi di contante** presso ogni sportello automatico
- Saldo e trasferimenti fondi via SMS
- **Pedaggio** dei percorsi autostradali

+ PRIVILEGI

- Circuito **TornaQUI! Sconti**
- **Ricarica del cellulare**
- Pagamento delle **Utenze**

RICHIEDILA SUBITO
sul sito **www.uilfpl.net**

- 1- **COMPILA** in tutte le sue parti il modulo richiesta carta
- 2- **FIRMA** il modulo di richiesta e il contratto di adesione
- 3- **ALLEGA** la fotocopia di un documento di riconoscimento (per i minorenni documento identità genitore o tutore legale)
- 4- **SPEDISCI/CONSEGNA** a **UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI**
VIA DI TOR FIORENZA, 35 - 00199 ROMA
- 5- **RICEVI** la carta con le indicazioni per attivarla